Deliberazione N. 1055

del 30/12/2016

DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 192 del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n.___8__ fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Ricorso in appello promosso avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Veneto n. 1248/16 - conferimento incarico legale, approvazione disciplinare e previsione di spesa.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE
  (dott.ssa Michela CONTE)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT. SSA MARIA GRAZIA CARRARO
  (dott.ssa Maria Grazia CARRARO)
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE F.TO DOTT. MAURO FILIPPI
  (dott. Mauro FILIPPI)

ASSEGNAZIONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno:

16.01.2017

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL'UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Andrea Del Negro

REGISTRAZIONE CONTABILE

L'U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL'UOC
Dott.ssa Silena Tadiotto

☐

Non prevista per il presente provvedimento.

Ricorso in appello promosso avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Veneto n. 1248/16 - conferimento incarico legale, approvazione disciplinare e previsione di spesa.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
AFFRI GENERALI E LEGALI

Premesso che il 16 dicembre 2016 è stato notificato all'azienda, presso il procuratore domiciliatario, il ricorso in appello promosso dalla sig.ra C.V. avanti al Consiglio di Stato per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della sentenza del TAR Veneto del 3.11.2016 n. 1248 che ha rigettato, dopo aver dichiarato inammissibile, il ricorso promosso dalla stessa ricorrente, nonché richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva di:

- verbale n. 2 relativo alla seduta della commissione dell'8 luglio 2016, relativo al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente analista per l'unità operativa semplice "programmazione della funzione sociale" che contiene la determinazione di esclusione della ricorrente dal concorso di cui è causa, per mancato superamento della prova teorico-pratica;
- verbale n. 1 relativo alla prima seduta della Commissione tenutasi in data 17 giugno 2016;
- verbale n. 3 relativo alla terza ed ultima seduta della Commissione tenutasi in data 8 luglio 2016 recante, tra l'altro, l'approvazione della graduatoria finale;
- deliberazione del direttore generale n. 586/2016 avente ad oggetto "concorso pubblico per dirigente analista da assegnare all'unità operativa semplice "programmazione della funzione sociale approvazione graduatoria ed ulteriori determinazioni";

Ritenuto opportuno costituire l'azienda anche nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato allo scopo di sostenere le ragioni e la posizione già espressa dalla stessa nella vicenda in parola, oltre che allo scopo di ridurre al minimo le ricadute connesse al riconoscimento della domanda promossa *ex adverso* ed ad un' eventuale condanna in punto spese di lite;

Ritenuto di procedere alla costituzione in giudizio dell'azienda per tutelare il legittimo operato tenuto dalla stessa nella vicenda di cui è causa, oltre che allo scopo di evitare un danno patrimoniale anche solo in merito all'addebito delle spese legali in caso di soccombenza;

Ritenuto necessario che l'Azienda venga adeguatamente rappresentata e difesa in giudizio per la tutela del pubblico interesse e la salvaguardia dei suoi diritti e interessi economici;

Riscontrata, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia di cui immediatamente sopra;

Evidenziato che la particolare specificità della materia e delle problematiche connesse alla rappresentanza dell'Azienda nella presente occasione richiede di avvalersi di un legale di fiducia esterno, in mancanza, allo stato, di professionalità adeguata nei quadri dell'azienda.

Rammentato quanto esposto nella circolare n.2 del 11.03.2008 del Dip. Della Funzione Pubblica, in particolare nell'allegato proposto dallo stesso Dipartimento quale schema di regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, all'art.5 c. 4, ove viene previsto che "per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi in materia di collaborazione esterne dall'ordinamento";

Riscontrata la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio nella controversia in parola;

Dato atto che l'azienda con deliberazione del direttore generale n. 459 del 17 giugno 2016 ha previsto l'emissione di apposito avviso che ha consentito la formazione di un elenco di professionisti, ripartiti per materia di supposta specializzazione, a cui l'azienda può far ricorso per le esigenze di rappresentanza in sede giudiziale;

Considerato che dal contenuto delle recenti modifiche normative di cui al d.lgs. n. 50/2016 (c.d. nuovo codice degli appalti) emergono elementi a conferma delle modalità adottate in azienda laddove l'art. 17, comma 1 lett. d) n. 1) del medesimo decreto contempla la difesa in sede giudiziale, e non, nel novero degli appalti esclusi per i quali deve essere, invece, garantito comunque il rispetto dei principi di cui al precedente art. 4.

Ritenuto opportuno, nella fattispecie, anche per ragioni di economicità ed economia processuale, richiamare la riserva prevista in sede di avviso emanato ai sensi della deliberazione del direttore generale n. 459/16 in merito alla possibilità di affidare incarichi anche prescindendo dal suddetto albo, nei casi di prosecuzione dei successivi gradi di giudizio e, per l'effetto, di affidare l'incarico di patrocinio legale all'avv. Marco Zanon con studio in Treviso via Monte Grappa 45, già legale della parte pubblica nel primo grado di giudizio;

Rilevato che, con la deliberazione del direttore generale n. 459/2016, avente ad oggetto "elenco avvocati-emissione avviso 2016", è stato, tra l'altro, approvato un "documento" (disciplinare) dal quale desumersi la concreta instaurazione del rapporto tra l'azienda e il professionista incaricato, con indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;

Visto lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico di patrocinio in giudizio approvato con deliberazione del direttore generale n. 459/2016;

Dato atto che l'avv. Zanon ha quantificato nell'importo complessivo di euro €. 10.213,84 (comprensivo di IVA e CPA) il preventivo competenze connesso all'espletamento dell'incarico in parola, redatto in conformità a quanto statuito dal D.M. 55/2014;

Dato atto che il costo di €. 10.213,84 sarà programmato nel conto economico preventivo dell'esercizio 2017;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, procedere all'affidamento dell'incarico legale di che trattasi approvando il relativo disciplinare ed impegnando la spesa conseguente;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Visto le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione del direttore generale n. 712 del 14.08.2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22.12.2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14.08.2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la proposta e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto il D. M. n. 55 del 10 marzo 2014;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, cc 6 e ss del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994 nn. 55 e 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 392 del 30.11.2011 di approvazione del "*regolamento per la predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei provvedimenti dei dirigenti delegati*";

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014 aggiornato da ultimo con deliberazione 2 ottobre 2015, n. 925, nonché i conseguenti atti esecutivi;

Vista la deliberazione del direttore generale n. 459 del 17 giugno 2016;

Visto le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione del direttore generale n. 712 del 14.08.2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22.12.2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14.08.2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il direttore dell'uoc affari generali e legali ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

2. di conferire l'incarico di difesa e rappresentanza giudiziale dell'azienda nel giudizio di appello promosso dalla sig.ra V.C. dinanzi al Consiglio di Stato, come meglio sopra descritto, all'avv. Marco Zanon (con studio legale in Treviso Viale Monte Grappa 45);

3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, lo schema di disciplinare di incarico, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il costo complessivo di €. 10.213,84 sarà programmato nel conto economico preventivo dell'esercizio 2017;

5. di dare atto che la unità operativa complessa affari generali e legali è competente per l'esecuzione del presente provvedimento inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti e l'eventuale sottoscrizione di atti;

6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Del Negro, direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali.

7. di dare atto che il costo previsto viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

ANNO	CONTO CO.GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE
2017	bb.02.020312	san	€ 10.213,84	16PG1257

Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Affari Generali e Legali aaggll@ulss10.veneto.it
Contabilità e Bilancio servizio.ecofin@ulss10.veneto.it

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO NELLA CAUSA DI APPELLO PROMOSSA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SIG.RA V.C..

L'Azienda U.L.S.S. n.10 " Veneto Orientale"- (C.F. e P.IVA.02799490277) rappresentata dal dott. Andrea DEL NEGRO, nato a Venezia il 10.01.1969, direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, giusta delega del Direttore Generale, domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi, n.5 a San Donà di Piave

E

L'avvocato Marco Zanon del Foro di Treviso, con studio in Treviso, via Monte Grappa, n. 45 (C.F. ZNNMRC68E10C111L)

Premesso che

- L'Azienda intende costituirsi nel giudizio di appello promosso dalla sig.ra V.C. avanti al Consiglio di Stato per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della sentenza del TAR Veneto del 3.11.2016 n. 1248 che ha rigettato, dopo aver dichiarato inammissibile, il ricorso promosso dalla stessa ricorrente, nonché richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva di:

- verbale n. 2 relativo alla seduta della commissione dell'8 luglio 2016, relativo al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente analista per l'unità operativa semplice "programmazione della funzione sociale" che contiene la determinazione di esclusione della ricorrente dal concorso di cui è causa, per mancato superamento della prova teorico-pratica;
- verbale n. 1 relativo alla prima seduta della Commissione tenutasi in data 17 giugno 2016;
- verbale n. 3 relativo alla terza ed ultima seduta della Commissione tenutasi in data 8 luglio 2016 recante, tra l'altro, l'approvazione della graduatoria finale;
- deliberazione del direttore generale n. 586/2016 avente ad oggetto "concorso pubblico per dirigente analista da assegnare all'unità operativa semplice "programmazione della funzione sociale approvazione graduatoria ed ulteriori determinazioni";

-che con deliberazione del Direttore Generale n._____ veniva deliberata la costituzione dell'Azienda nel giudizio di cui immediatamente sopra, individuato e nominato il legale cui affidare il patrocinio nella controversia di cui immediatamente sopra, demandando al legale rappresentante dell'Azienda la sottoscrizione del relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile della competente U.O. l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimento connessi e consequenziali;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento del seguente incarico:

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. L'Azienda conferisce l'incarico avente ad oggetto la rappresentanza e la difesa giudiziale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" nel giudizio di appello promosso dalla sig.ra V.C. avanti al Consiglio di Stato come meglio sopra descritto;

3. Il legale si impegna a svolgere il presente incarico di rappresentanza e difesa in giudizio con la massima diligente tecnica professionale richiesta per il caso;

4. Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, un compenso complessivo di euro 10.213,84 (IVA e CPA incluse) a saldo e stralcio di qualsivoglia spesa e competenza. Nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali variabili che modifichino l'importo di cui sopra dovranno essere immediatamente comunicate all'azienda;

5. Per il sostegno delle spese di causa l'azienda corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e su richiesta del legale incaricato, una somma di euro 4.377,36 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti altresì gli ulteriori acconti successivi;

6. Il legale si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'azienda circa l'attività di volta in volta espletata e a trasmettere con tempestività all'unità operativa. affari generali e legali copia di tutti gli atti difensivi preposti nell'intesse dell'azienda, di tutte le scritture avversarie dimesse e dell'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa fase il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'azienda, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali per prevenire pregiudizi per l'azienda;

7. L'azienda si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;

8. Il legale dichiara che non sussistono le situazioni di incoferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

9. Il legale dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e conflitto di interesse, con l'incarico in oggetto;

10. Il legale dichiara che, presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

    - ❑ non svolge incarichi;
    - ❑ svolge i seguenti incarichi _____
    - ❑ non è titolare di cariche;
    - ❑ ricopre le seguenti cariche _____

    - ❑ non svolge attività professionale;
    - ❑ svolge le seguenti attività professionali _____

11 Il legale dichiara altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera n. 53 del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web aziendale e precisamente disposizioni generali/atti generali/codice comportamento ulss 10 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

12 Il legale dichiara infine di essere informato che ai sensi dell'art. 15, comma 1 d. lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'azienda, unitamente al curriculum vitae, in apposita sezione (amministrazione trasparente);

13 La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;

14 Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti richiamano le norme dell'avviso di cui alla deliberazione del direttore generale n. 459/2016 e del codice civile;

15 La presente scrittura privata è redatta in due originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86;

16 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'azienda informa che i dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti il legale vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto, e nelle leggi inerenti.
Il legale può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto. Titolare del trattamento dei dati è l'azienda, responsabile è il dott. Andrea Del Negro.
Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civile e penali del professionista in caso di utilizzo non conforme ai dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi ed adempimento formali previsti dal D.Lgs.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto

Addì_____

PER L'AZIENDA PER IL PROFESSIONISTA

_____ _____

Le parti dichiarano d'aver preso piena ed esatta conoscenza degli obblighi tutti previsti nelle clausole sopra estese e, in particolare, di quelle contenute negli artt. 3,4,5,6, 9 le quali vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con specifica ulteriore sottoscrizione.

Addì_____

PER L'AZIENDA PER IL PROFESSIONISTA

_____ _____